

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 marzo 2024, n. 101
REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione relativa alla modifica della perimetrazione del comparto edificatorio CP/11-2 - Bs.ad/43 del PUG del Comune di Trani detto "Lama delle Campane" ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n.20/2001 così come modificata dell'art. 16 comma 1 b) della L.R. n. 5 del 25 febbraio 2010. Autorità procedente: Comune di Trani (BT). Conclusione del procedimento.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";

Visti gli artt. 14 e 16 del D. lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visto il D. lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la D.G.R. del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente ad oggetto "conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4.12.2023 con decorrenza in pari data, con cui è stato conferito all'ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 190 del 30.5.2022, con cui è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla avv. Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 220/2022 di decorrenza dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla avv. Rosa Marrone;

Vista la nota prot. 35633 del 22/01/2024 avente ad oggetto "Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e prime disposizioni di servizio" con cui si stabiliva che l'ing. Daniela Frisullo, con qualifica di specialista tecnico di policy inquadrata nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, in servizio a tempo

pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale, svolgesse funzioni tecnico procedurali nell'ambito dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista l'assegnazione del presente procedimento al Responsabile di Procedimento PO Coordinamento VAS avv. Rosa Marrone, che a sua volta ha assegnato l'attività istruttoria al funzionario ing. Daniela Frisullo;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale.

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 4157 del 18/01/2024 pervenuta a mezzo PEC in pari data e acquisita in data 23/01/2024 al protocollo regionale n. 36723, il Comune di Trani - Area IV_Urbanistica Demanio e Ambiente richiedeva di procedere, con estrema urgenza, all'attivazione delle credenziali di accesso di un tecnico incardinato nell'Area IV del Comune, al fine di poter effettuare le procedure di registrazione dei piani comunali esclusi da VAS sul Portale Ambiente della Regione Puglia;
- gli uffici regionali nel verificare le criticità riscontrate da parte dell'amministrazione comunale non rilevavano problematiche riguardanti la piattaforma regionale, anche in considerazione delle istanze medio tempore caricate e comunque processate dalle altre amministrazioni comunali;
- con nota prot. 13145 del 23/02/2024 pervenuta a mezzo PEC in pari data e acquisita in data 06/03/2024 al protocollo regionale n. 118197, il Comune di Trani - Area IV_Urbanistica Demanio e Ambiente, nelle more del perfezionamento della procedura telematica, inoltrava l'istanza di esclusione da VAS, comprendente la relativa documentazione, chiedendo all'Autorità Competente le determinazioni ex art. 7.3 del RR 18/2013;
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali, stante la perdurante impossibilità da parte dell'ente di attivare la procedura telematica di registrazione e la dichiarata urgenza dell'amministrazione procedente, prendeva pertanto in carico le procedure istruttorie finalizzate alla *Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione relativa alla modifica della perimetrazione del comparto edificatorio CP/11-2 - Bs.ad/43 del PUG del Comune di Trani detto "Lama delle Campane" ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n.20/2001 così come modificata dell'art. 16 comma 1 b) della L.R. n. 5 del 25 febbraio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del RR 18/2013;*
- con riguardo alla proposta di ripermetrazione oggetto del presente provvedimento, la documentazione trasmessa unitamente alla istanza di cui al prot. 13145 del 23/02/2024 è la seguente:
 - Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS
 - Determinazione Dirigenziale n. 19 del 05/01/2024
 - Lama delle campane. Relazione tecnica di asseverazione
 - Copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale – Determinazione Dirigenziale n. 19 del 05/01/2024
 - Elaborati del Piano Urbanistico Comunale:
 - Tavola "TAV unica - Inquadramento generale, stato dei luoghi, rilievo fotografico, modifica perimetrazione dei comparti e tabella calcolo urbanistico"
 - Relazione Tecnica illustrativa
 - Relazione Preliminare di non assoggettabilità a VAS
- il Comune di Trani - Area IV_Urbanistica Demanio e Ambiente, in base all'asseverazione prodotta dal

tecnico progettista, ha inquadrato la proposta di ripermetrazione nella fattispecie di cui all'**art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VI** del R.R. 18/2013, *attestando* la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di V.A.S.;

- la trasmissione tramite PEC dell'istanza, corredata della documentazione, rappresenta l'avvio del procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, da concludersi con provvedimento espresso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza.

Tutto quanto sopra premesso,

RILEVATO, dall'esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall'autorità procedente comunale, che:

- la ripermetrazione interessa il comparto CP/11, tipizzato dal PUG come area Bs.ad/43 (Tav. 11/a), ossia zona residenziale di completamento speciale ad alta densità; la proposta *"apporta modifiche interne al comparto 11, di fatto ricucendone la dimensione e comporta la realizzazione di un nuovo comparto più piccolo in termini dimensionali al fine di consentire una più spedita progettazione del P.U.E"* (Relazione Preliminare di non assoggettabilità a VAS);
- il nuovo comparto ha un'estensione di 45.095 mq *"e include anche aree del comparto già parzialmente edificate con tipologia a villini o costruzioni di zona estensiva bassa del vecchio PRG"* (Relazione Tecnica illustrativa);
- come indicato nello stralcio dell'elaborato n.10 *"Definizione dei comparti e direttive strutturali di tutela"*, il nuovo comparto è caratterizzato a nord della viabilità individuata dal PUG da un'area destinata ad edilizia rada, mentre a sud da una fascia destinata alla tutela e alla valorizzazione del contesto storico/architettonico esistente;
- *"la proposta di una nuova perimetrazione non comporta nessuna modifica nella redistribuzione della zonizzazione residenziale e non apporta varianti alle attività previste e tantomeno comporta modifiche alle norme tecniche di attuazione. La nuova perimetrazione tuttavia può diventare un riferimento nella misura in cui nell'ambito del Piano Attuativo si possono creare le condizioni di nuove politiche abitative di qualità e di eco-sostenibilità. Infine [...] si mantiene la previsione dell'uso dell'Iff già previsto nel PUG"* (Relazione Preliminare di non assoggettabilità a VAS). Nella scheda tecnica della Tavola-TAV unica sono riportati l'Ift pari a $2mc/mq$ e il calcolo delle aree per urbanizzazione secondaria $((Vol. progetto \times 18)/100) + (St \times 0,10)$;
- *"la ripermetrazione è propedeutica a risolvere i problemi derivanti dall'impossibilità di aprire ampie porzioni di strade di P.U.G. che partirebbero da Via Martiri di Palermo, a causa della persistenza del vincolo idrogeologico su ampie parti di suoli in aree circostanti a quelle individuate dai proprietari. Perciò i proponenti sono disposti ad aprire una strada di urbanizzazione primaria che possa innestarsi sulle porzioni di strade di P.U.G. essenziali per questa perimetrazione e soprattutto per le altre in fieri, al fine di garantire a tutti la accessibilità e la collocazione dei volumi lì dove è possibile costruire con altezze meno vincolanti"* (Relazione Tecnica illustrativa);

CONSIDERATO che:

- Il comparto è tipizzato come zona Bs.ad disciplinata dagli artt. 6.04, 6.04.1, 6.04.2 delle NTA del PUG, in particolare l'art. 6.04.2 definisce i parametri urbanistico-edilizi da applicare, tra cui:
 - a- Area minima di intervento da sottoporre a PUE: St, superficie territoriale = intera maglia, più semisede superfici per le UP pertinenti da cedere al Comune;
 - b- Indice di fabbricabilità territoriale Ift $\leq 2,00$ mc per mq di St più il volume realizzabile come standard (Vst);
 - c- Aree per urbanizzazione secondaria, Aus ≥ 18 mq ogni 100 mc del volume previsto (Vr) più il 10% St;
 - d- Aree per urbanizzazione primaria Aup= da individuare in sede di PUE;

- il Comparto CP/11 ricade nel contesto territoriale “Alberolongo” ed è disciplinato dall’art. 6.11.2.3 delle NTA del PUG che specifica le direttive strutturali di tutela, prescrivendo i seguenti parametri urbanistici:

$I_{ftc} = \max 2,0 \text{ mc/mq}$

Aree destinate alla tutela e valorizzazione del contesto storico/architettonico

Tipologia edilizia: case unifamiliari (“villini”)

Lotto minimo = da definire in sede di PUE

$H_{max} = 8,0 \text{ ml}$

Sup. permeabile = min 60 % Sf

Area destinata ad edilizia “rada”

Tipologia edilizia: case unifamiliari (“villini”)

Lotto minimo = da definire in sede di PUE

$H_{max} = 11,0 \text{ ml}$

Sup. permeabile = min 40 % Sf

VERIFICATO pertanto, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa dall’autorità procedente comunale, che la proposta di che trattasi **soddisfa** le condizioni di esclusione di cui art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VI del Regolamento, in quanto la modifica di perimetrazione del comparto di intervento non comporta incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

Atteso quanto sopra,

- considerato che il PUG persegue per il contesto territoriale “Alberolongo”, e di conseguenza per il comparto CP/11, *“la tutela del paesaggio storico, caratterizzato dalla presenza di edilizia rada (c.d. villini), con caratteristiche tipologiche e contestuali uniche (censite nell’elaborato 10.1 “Atlante dei beni architettonici da sottoporre a tutela nei PUE)”* (art. 6.11.2.3 delle NTA);
- tenuto conto di quanto riportato nella Relazione Tecnica illustrativa *“la dislocazione degli standard, verificata per la totalità e per quantità, può essere virtuosamente distribuita in modo concentrato, soprattutto intorno ad una proprietà con vincolo di P.U.G., per i beni architettonici di pregio, per mezzo della perimetrazione del comparto. E’ utile ottenere aree per urbanizzazioni secondarie concentrate che saranno più funzionali alle attività di quartiere. [...] Le aree già edificate ricadenti nella ripermetrazione saranno escluse dal PUE, per cui la superficie territoriale e di conseguenza le superfici da cedere a standard si ridurranno”*

occorre evidenziare che la suddivisione del comparto CP/11 in sotto-comparti, considerate anche le modifiche di perimetrazione intervenute fino ad oggi, potrebbe incidere negativamente sulla distribuzione complessiva delle zone destinate a standard, causandone una loro parcellizzazione a detrimento dell’assetto urbanistico e ambientale del macro comparto. Pertanto, in fase di formazione dei PUE, ai fini del perseguimento dell’obiettivo del PUG di tutela e valorizzazione del paesaggio storico, si dovrà adottare una visione strategica e sistemica nella localizzazione e accorpamento delle aree a standard, prevedendole in particolare in corrispondenza delle preesistenze architettoniche.

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VI del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la ripermetrazione in oggetto, demandando al Comune di Trani, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’intervento

ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 20/2001 così come modificata dell'art. 16 comma 1 b) della L.R. n. 5 del 25 febbraio 2010.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa alla modifica di perimetrazione del comparto edificatorio CP/11 - Bs.ad/43 del PUG del Comune di Trani detto " Lama delle Campane", pertanto non esime l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. N.118/2011 ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dichiarare la sussistenza** delle condizioni di esclusione di cui all'**art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VI** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, **assolti** gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica della perimetrazione del comparto edificatorio CP/11 - Bs.ad/43 del PUG del Comune di Trani detto "Lama delle Campane";
- **di raccomandare**, in fase di formazione dei PUE, di adottare una visione strategica e sistemica nella localizzazione e accorpamento delle aree a standard ai fini del perseguimento dell'obiettivo del PUG di tutela e valorizzazione del paesaggio storico, in modo da evitare la parcellizzazione nella distribuzione delle zone destinate a standard a detrimento dell'assetto urbanistico e ambientale del macro comparto, vista la suddivisione del comparto CP/11 in sotto-comparti, considerando anche le modifiche di perimetrazione intervenute fino ad oggi;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa all'intervento di che trattasi, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente Comune di Trani - Area

IV_Urbanistica Demanio e Ambiente e alle sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, a cura di questa Sezione;

- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n. 9 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo di dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - sul Portale Ambientale regionale, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii.
- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2_MU_Manuale_Utente_v14_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Daniela Frisullo

P.O. Coordinamento V.A.S.
Rosa Marrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini